



Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Montalto Uffugo – Lattarico – Rota Greca – San Benedetto Ullano – San Vincenzo la Costa

Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di I grado

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MONTALTO U.-LATT. ROTA G.-S.B.
Prot. 0010238 del 17/09/2024
VI-9 (Uscita)

Alla D.S.G.A.

Agli Assistenti amministrativi

Al sito istituzionale - sezione Sicurezza

Agli Atti della sicurezza

Al RSPP ing. Giovanni Vulcano

Loro Sedi

E p.c.

Oggetto: Misure di prevenzione dai rischi per l'uso del video terminale

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Premesso che il contenuto della presente nota è inserito nel D.V.R. ai sensi dell'art. 17 e 28 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;

Tenuto conto che l'art. 17 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce che al datore di lavoro spetta la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'art. 28;

Considerato che l'art. 28 comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008 sottolinea l'obbligo di valutare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari;

Visto l'art. 15 del D. Lgs. n. 81/2008 che definisce le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, in particolare contemplando "il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo";

Preso atto che un lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminale (anche portatile), in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali è considerato un videoterminale;

Tenuto conto che in questa istituzione scolastica nessun dipendente può essere considerato videoterminale;

Al fine di garantire la sicurezza e tutelare la salute del personale ATA amministrativo che utilizza per lo svolgimento della propria attività lavorativa quotidiana il computer per lunghi periodi, ai sensi dell'art. 175 comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro",

OBBLIGA

le SS.LL. a una pausa/interruzione (con eventuale cambio di attività lavorativa) di 15 minuti ogni 120 minuti di applicazione continuativa, come misura di prevenzione dei rischi specifici associati alla mansione.





Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Montalto Uffugo – Lattarico – Rota Greca – San Benedetto Ullano – San Vincenzo la Costa

Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di I grado

Si precisa, altresì, che le SS.LL. sono tenute a non superare il tetto massimo delle 20 ore settimanali nell'uso del videoterminale.

Tutto quanto sopra espresso si configura come informazione ai lavoratori ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 81/2008.

La Dirigente scolastica
dott.ssa Adele Zinno

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa)

